

## *Allegato AF – Assistenza Fiscale*

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile ai sensi del D.M. n° 164 del 31/05/1999 e del D.L. n° 78 del 1/07/2009 convertito con Legge n° 102 del 3/8/2009

### 1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società, *entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza*, garantisce l'Assicurato, *se civilmente responsabile ai sensi di legge*, di quanto deve pagare a terzi per le Perdite patrimoniali causate involontariamente a seguito dell'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e/o dell'asseverazione per gli studi di settore, ai sensi del D.M. n° 164 del 31/05/1999 e del D.L. n° 78 del 1/07/2009 convertito con Legge n° 102 del 3/8/2009, e loro successive modifiche e integrazioni.

Sono comprese le Perdite patrimoniali:

- a) inerenti a sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, *salvo quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 6 – Esclusioni*,
- b) conseguenti all'attività di attestazione per gli studi di settore svolta ai sensi della legge n° 146 dell'8/05/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- c) derivanti da fatto colposo o doloso dei Dipendenti dell'Assicurato e dei praticanti dello studio, *limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato*.

### 2. Inizio della garanzia

- a) *Professionisti che non sono mai stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, *a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere durante lo stesso periodo di Assicurazione*. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione.

- b) *Professionisti che sono già stati assicurati per il medesimo rischio con la Società*

Qualora il rischio in oggetto sia già stato assicurato senza soluzione di continuità con altre Polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente Assicurazione, *a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società*.

### 3. Postuma

La presente Assicurazione vale anche per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato *entro 5 anni dalla cessazione dell'efficacia della Polizza*, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, *purché il comportamento sia avvenuto durante il periodo di efficacia*

*dello stesso. Resta inteso che per i Sinistri denunciati nel suddetto periodo, il limite massimo di risarcimento per ciascun anno sarà pari al Massimale di € 1.100.000.*

Nel caso di cessazione della Polizza per decesso dell'Assicurato, la garanzia postuma di 5 anni varrà anche per le richieste di Risarcimento pervenute nei confronti degli eredi dell'Assicurato.

#### **4. Limite di Risarcimento**

*L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale di € 1.100.000 per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.*

Tale Massimale, sulla base di quanto indicato al paragrafo 10 - Dichiarazioni del Contraente, si intende adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità e delle asseverazioni rilasciati.

#### **5. Scoperto**

*La garanzia è prestata con lo Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500 e con il massimo di € 25.000. In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società liquiderà la Perdita patrimoniale direttamente e totalmente al terzo danneggiato, **ferma la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per il recupero del suddetto Scoperto.***

#### **6. Esclusioni**

*L'Assicurazione non vale per le Perdite patrimoniali derivanti da:*

- a) svolgimento dell'attività assicurata senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni;*
- b) sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all'Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato o obbligato solidalmente al pagamento;*
- c) svolgimento dell'attività di certificazione tributaria (c.d. visto pesante);*
- d) rimborso ai clienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;*
- e) infedeltà del Dipendente o da appropriazione indebita;*
- f) difetti e/o errori del software utilizzato dall'Assicurato per l'elaborazione dati e realizzato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, Amministratore o Socio.*

#### **7. Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e **sempreché sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.**

#### **8. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali**

*La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.*

*L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.*

*In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino ad esaurimento del giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.*

*Sono a carico della Società le spese relative alla difesa fino a un importo pari al quarto del Massimale per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.*

*La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non ha designato e/o autorizzato, né multe o ammende o delle spese di giustizia penale.*

#### **9. Premio di Polizza**

Il Premio di Polizza è convenuto in forma fissa e pertanto non è soggetto ad alcuna regolazione alla scadenza di ciascuna rata annua.

#### **10. Dichiarazioni del Contraente**

Ad integrazione delle "Dichiarazioni del Contraente" riportate sulla scheda di Polizza, all'atto della stipula della presente Polizza *il Contraente dichiara che il numero dei contribuenti assistiti, nonché il numero dei relativi visti di conformità e asseverazioni rilasciati, non è superiore complessivamente a 750 per ciascuna annualità assicurativa.*

#### **11. Rinvio**

Per quanto non disciplinato dalle suddette Norme, vale quanto riportato alle "Definizioni generali" e alle "Condizioni generali di Assicurazione" del libretto di Polizza, che il Contraente dichiara di aver ricevuto al momento della stipula dell'Assicurazione.

.....